

Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici 2026



Indice

Premessa.

1)	Coerenza interna del curriculum formativo.	p. 3
2)	Lingua straniera.	p. 3
3)	Tipologia di erogazione della lezione.	p. 4
4)	Prova finale.	p. 5
5)	Attività formative a scelta dello studente.	p. 5
6)	Insegnamento.	p. 5
7)	Corsi di insegnamento pluriennali e propedeuticità.	p. 5
8)	Tipologie di attività formative.	p. 6
9)	Indirizzi dei corsi di studio.	p. 9
10)	Corsi di studio della stessa scuola.	p. 9
11)	Ore di lezione.	p. 10
12)	Insegnamenti necessari.	p. 10
13)	Valutazione e numero degli esami.	p. 10
14)	Numero di insegnamenti.	p. 10
15)	Scelta tra SAD obbligatori.	p. 10
16)	Corretto inserimento in piattaforma dei dati.	p. 10
17)	Valore del credito formativo accademico.	p. 11
18)	Denominazione del corso di studi.	p. 11
19)	Gruppi opzionali di insegnamenti.	p. 11
20)	Ripartizione dei CFA negli anni e totale dei crediti.	p. 11
21)	Attività formative diverse dagli insegnamenti.	p. 12
22)	Metodologia della "ricerca" negli ordinamenti di I e di II livello.	p. 12
23)	Crediti formativi acquisiti con attività formative svolte in altre istituzioni.	p. 12
24)	Ambito dei corsi di studio AFAM.	p. 12
25)	DM 14 art. 2 comma 6 (ISSM).	p. 13
26)	Attività formative di tirocinio.	p. 13
27)	Musicoterapia.	p. 13
28)	Restauro.	p. 13

Premessa.

Questa guida riassume le norme e suggerisce i criteri per la compilazione dei piani di studio degli ordinamenti oggetto della preventiva valutazione del CNAM.

La finalità è quella di dare informazioni agli istituti AFAM (incluse le istituzioni non statali accreditate) e di proporre parametri comuni entro i quali ogni istituzione possa autonomamente fare le proprie scelte, fermo restando l'obbligo del rispetto delle regole previste dalla normativa vigente.

Le linee guida del CNAM si riferiscono a:

- a) Disposizioni della normativa vigente;*
- b) Parametri indicativi che armonizzano il sistema AFAM;*
- c) Criteri comuni che possono rendere il sistema formativo AFAM più riconoscibile a livello nazionale e internazionale.*

Per velocizzare il lavoro di valutazione dei piani di studio da parte del CNAM, e di conseguenza anche le procedure di accreditamento di competenza MUR, la piattaforma CINECA dove vengono inseriti i piani di studio (di seguito "griglie") è stata implementata con sistemi di controllo automatico dei dati in grado di evidenziare il mancato rispetto della normativa vigente.

1) Coerenza interna del curriculum formativo.

Il Corso di studio dovrà presentare coerenza tra tutti i suoi diversi elementi costitutivi:

- a) La denominazione;
- b) Gli obiettivi formativi generali qualificanti;
- c) Gli obiettivi formativi specifici;
- d) Le conoscenze e competenze richieste per l'accesso;
- e) Le attività formative;
- f) Gli sbocchi occupazionali e professionali.

2) Lingua straniera.

Negli ordinamenti dei corsi di studio di I e di II livello la disciplina deve essere sempre oggetto di una specifica attività formativa.¹

Il CNAM suggerisce la presenza negli ordinamenti triennali (I livello accademico) di almeno tre CFA e di almeno due crediti formativi in quelli biennali (II livello accademico). La tipologia di lezione per questo corso di insegnamento deve essere "Collettiva teorica o pratica" (ISSM)² o "Teorico-pratica" (Accademie ed ISIA).³

¹ DPR 212/2005, art. 9, comma 2, lettera b). Si fa riferimento a questi SAD: CODL02 (ISSM), ABLIN71 (ABA), ISSE02 (ISIA), ADDC01 (AND) e ADRPL016 (ANAD).

² DM 154/2009. Per una corretta definizione delle ore di lezione per questo insegnamento si veda il valore percentuale assegnato allo stesso insegnamento nelle Accademie e ISIA (rapporto del 50%).

³ DPR 212/2005 e DM 158/2009. Rapporto ore di lezione/valore del credito = 50%. Per quanto riguarda le Accademie e gli ISIA, a supporto di questa scelta ritenuta dal CNAM la più coerente con questa disciplina, si fa riferimento, per analogia, all'unico dispositivo normativo esistente in materia (DM 81/2011, Allegato A, Tabella A) che definisce ABLIN71 ("Inglese per la comunicazione artistica") di tipologia teorico-pratica.

3) Tipologia di erogazione della lezione.

Il valore che definisce in maniera percentuale la quota oraria per ogni credito formativo destinato alla lezione e, di conseguenza, la restante quota di ore di studio per lo studente, è stato stabilito dal DPR 212/2005 (art. 6, comma 3) in base alle tre possibili tipologie di lezione. Di norma: 30% “teorica” (T), 50% “teorico-pratica” (TP), 100% “laboratorio” (L).

Per le Accademie di belle arti il DM 158/2009 ha stabilito che per gli insegnamenti di tipologia teorica per ogni credito formativo le ore di lezione possono variare da 6 a 9 ore, per quelli di tipologia teorico- pratica da 10 a 15 ore, per gli insegnamenti di laboratorio da 20 a 30 ore.

Per gli ISSM tale quota dipende dalle quattro tipologie di lezione definite dal DM 154/2009: 6%-24% “individuale” (I), 12%-48% “d’insieme o di gruppo” (G),⁴ 24%-60% “collettiva teorico o pratica” (C), 32%-80% “laboratorio” (L). I valori finali inseriti negli ordinamenti all’interno dei range dipendono dalle scelte operate dalle istituzioni per ciascun insegnamento.

La tipologia di lezione di un corso di insegnamento (T, TP, L, I, C, G) è correlata per il CNAM alle caratteristiche delle discipline.⁵

Per le Accademie e per gli ISIA, attribuite le ore di lezione per ciascun insegnamento, sarà possibile (all’interno del range stabilito dal DM 158/2009) decidere quante ore di lezione assegnare al credito formativo, quindi, saranno automaticamente determinate le ore totali di lezione del corso di insegnamento e quelle di studio.⁶

⁴ Il termine “gruppo” della tipologia “d’insieme o di gruppo” non è da intendersi come una lezione “collettiva teorico pratica” con un numero minore di discenti (verrebbe falsato il rapporto “percentuale ore di lezione per credito formativo” previsto dal DM 154/2009 per questa tipologia di lezione) ma come diverso altro modo di chiamare un insieme (nel senso concreto di un gruppo di esecutori che suonano e/o cantano congiuntamente). La divisione in gruppi dei discenti di un corso della tipologia “collettiva teorico-pratica” è sinonimo della possibilità di sdoppiare (fare due o più volte in tempi diversi) un corso della tipologia “collettiva teorico pratica”, per motivi didattici o logistici (un numero di studenti eccessivo rispetto alla dimensione dell’aula), senza mutarne la tipologia di erogazione della lezione (collettiva teorico-pratica) e il rapporto “percentuale ore di lezione per credito formativo” previsto dal DM 154/2009.

⁵ La scelta della tipologia di lezione (tra le tre previste dalle ABA, ISIA, AND e ANAD e le quattro degli ISSM) determina nell’ordinamento (non sempre per gli ISSM) un diverso rapporto previsionale tra le ore di lezione e quelle di studio associato a ogni singolo corso di insegnamento del curriculum formativo. Le ore di studio rappresentano un’indicazione per i docenti titolari del corso che dovranno calibrare gli obiettivi formativi della disciplina in base al numero previsto. Per quanto riguarda i Conservatori di musica (e gli istituti musicali ex art. 11) nella scelta della tipologia di lezione va considerato il carico di lavoro/studio mediamente definito per lo studente dal DM 154/2009. La tipologia più impegnativa è la lezione “individuale”, tradizionalmente associata soprattutto a insegnamenti esecutivo-interpretativi solistici e compositivi: essa prevede un altissimo carico di lavoro autonomo per lo studente che copre dal 76% al 94% delle ore per credito formativo, dovuto al fatto che lo studente deve fare pratica/esercizio quotidiano, a seconda del programma di studio personalizzato assegnato dal docente. Segue la tipologia “d’insieme o di gruppo”, caratterizzata da un’interazione costante tra i discenti componenti il gruppo: il carico di lavoro previsto copre dal 52% al 88% delle ore per credito formativo. Segue la tipologia “collettiva teorico o pratica”, in cui il docente si rivolge a una classe di studenti: il carico di lavoro previsto varia tra il 40% e il 76% delle ore per credito formativo. Infine, la tipologia mediamente definita meno impegnativa per lo studio individuale, il “laboratorio” che prevede un impegno che va dal 20% al 68% delle ore del credito formativo.

⁶ Si auspica che nei piani di studio dei corsi dell’area Arti visive delle Accademie di Belle arti sia presente un congruo numero di ore di lezioni di tipologia laboratoriale.

Negli ordinamenti musicali il rapporto tra le ore di lezione e le ore di studio in base alla tipologia di lezione viene espresso in termini percentuali (DM 154/2009); negli ordinamenti di accademie ed ISIA con il numero di ore di lezione per credito formativo (DM 158/2009).

4) Prova finale.

La prova finale (come atto conclusivo del corso di diploma accademico) non è un corso di insegnamento. Nel curriculum formativo dell'ordinamento andrà indicato solo il numero di CFA assegnati (non le ore di lezione/studio, né la tipologia di lezione). Alla prova finale del diploma accademico va riconosciuto il ruolo di importante occasione formativa individuale a completamento del percorso. Ad essa va attribuito un numero di CFA misurato sul tempo da impiegare effettivamente per la sua preparazione. Per i diplomi di secondo livello la normativa prevede almeno nove CFA; per il Triennio si suggerisce di prevedere almeno cinque CFA e in misura non maggiore rispetto a quelli del corso di secondo livello che ne costituisce il seguito.

5) Attività formative a scelta dello studente.

L'ordinamento deve prevedere una quantità di crediti formativi attribuiti ad attività formative a scelta dello studente nella misura indicata nei decreti istitutivi delle scuole o dei corsi di studi e non deve prevedere obblighi di alcun genere: andrà esclusivamente indicato per ciascun anno di corso il numero di CFA assegnati. La scelta di tali attività sarà operata a cura di ogni studente e riportata nei piani di studio individuali.

6) Insegnamento.

Ogni insegnamento assume la denominazione prevista dai DD.MM. di riferimento.⁷ È comunque possibile caratterizzare nella piattaforma CINECA ogni insegnamento attraverso un'eventuale ulteriore specifica, in un campo di testo libero posizionato sulla destra dell'insegnamento. L'ulteriore indicazione può prevedere alcuni obiettivi formativi specifici del corso di insegnamento, che dovranno essere coerenti con la declaratoria del SAD, con l'insegnamento stesso e con gli obiettivi generali del corso di studi, ma che non possono coincidere nelle competenze espresse nel nome e nella declaratoria di un altro SAD.

7) Corsi di insegnamento pluriennali e propedeuticità.

Gli insegnamenti (nella forma di erogazione semestrale o annuale) possono far parte di un corso di insegnamento pluriennale mantenendo nei diversi anni di corso (o semestri) la stessa identica rubrica: in tal caso gli insegnamenti sono in relazione di propedeuticità⁸ e, per ogni insegnamento, si suggerisce di aggiungere l'indice 1, 2, (3). Per questa esigenza può essere usata la stessa casella della piattaforma predisposta per le eventuali ulteriori specifiche. La tipologia di lezione e la percentuale delle ore di lezione per credito formativo (cfr. DM

⁷ Per ISIA: DM 127/2009. Per AND: DM 125/2009. Per ANAD: DM 126/2009. Per ABA: DM 89/2009, DM 302/2010. Per ISSM: DM 90/2009, DM 119/2013, DM 611/2017, DM 429/2018, DM 709/2018, DM 207/2019, DM 208/2019, DM 2905/2021.

⁸ La materia è ordinata nel regolamento didattico d'istituto o nei regolamenti didattici dei corsi di studio.

154/2009 e DM 158/2009) di ogni insegnamento rimangono nell'ordinamento uguali in ogni articolazione annuale/pluriennale del corso. Possono invece essere variabili, proporzionalmente, i CFA e le ore di lezione, nonché la tipologia di valutazione assegnati a ciascuna annualità/semestre.⁹

8) Tipologie di attività formative.

Nel piano di studi dell'ordinamento ogni insegnamento appartiene sempre a una di queste tipologie di attività formative: "di base" (e "ulteriori di base" nei Bienni), "caratterizzanti" (e "ulteriori caratterizzanti" nei Bienni), "integrative e affini", "ulteriori", "a scelta dello studente", "relative alla prova finale e alla conoscenza della lingua straniera". I SAD di base e caratterizzanti sono stabiliti dai decreti ministeriali istitutivi delle scuole (Accademie e ISIA) e dei corsi di studio (ISSM). Per le altre tipologie è utile qui ricordare quanto definito dall'art. 9, comma 2, del DPR 212/2005:

- le attività formative affini o integrative (a quelle di base e caratterizzanti) possono appartenere a uno o più ambiti disciplinari «anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare» [lettera b];
- le attività formative ulteriori, sono volte «ad acquisire conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento» [lettera c].

I DD.MM. che definiscono le scuole e i corsi di studio¹⁰ elencano solo i SAD di base e caratterizzanti cui vanno in esclusiva assegnati non meno del 60% del totale dei CFA previsti dai corsi di studio (almeno 108 CFA per il Triennio, almeno 72 per il Biennio), più una quota di CFA a scelta degli studenti.¹¹

I restanti CFA (da aggiungere a quelli di base e/o caratterizzanti, per i SAD di tipologia integrative e affini, per i SAD ulteriori, per la lingua straniera e per la prova finale) sono gestiti dalle istituzioni tenendo conto delle regole qui riassunte.

Trienni:

ISSM. Nella tipologia "di base" almeno 32 CFA; nella tipologia "caratterizzanti" almeno 68 CFA; base+caratterizzanti almeno 108 CFA; 18 CFA "a scelta dello studente". Fino a 54 CFA per il resto: prova finale (suggeriti 5 CFA o più), ulteriori CFA ad insegnamenti di base e/o caratterizzanti, attività formative "integrative e affini", attività formative "ulteriori", lingua

⁹ Mantenere nei corsi di insegnamento pluriennali costante negli anni la stessa proporzione ore di lezione-CFA, autonomamente stabilita nella prima annualità, definisce nell'ordinamento la distribuzione media prevista del carico di studio per lo studente. Si suggerisce nel caso di variazione della tipologia di valutazione la presenza dell'esame sia garantita nell'ultima annualità del corso di insegnamento. Per quanto riguarda la numerazione da seguire per le propedeuticità è opportuno partire sempre da 1 in entrambi i livelli del corso di studi.

¹⁰ Per ISIA: DM 17/2010. Per AND: DD.MM 16 e 615 del 2010, DM 615/2017. Per ANAD: DM 22/2010. Per ABA: DM 123/2009, DM 302/2010, DM 81/2011, DM 611/2017, DM 287/2020. Per ISSM: DM 124/2009, DM 120/2013, DM 429/2018, DM 207/2019, DM 208/2019, DM 367/2020, DM 2905/2021.

¹¹ Il DPR 212/2005, art. 9, comma 4, prevede che siano i decreti ministeriali istitutivi delle scuole e dei corsi di studio a stabilire la quota di CFA destinati a questa tipologia di attività formative, all'interno della forbice 5-15% del totale dei crediti previsti dai corsi di studio. Gli ordinamenti triennali dovranno rispettare quanto previsto dai DD.MM. per i Trienni, fermo restando la possibilità di aumentare tale quota nei piani di studio individuali eccedendo i 180 CFA nei limiti previsti dai regolamenti interni.

straniera comunitaria (almeno un CFA, suggeriti tre o più).

ABA. Nella tipologia “di base” almeno 36 CFA; nella tipologia “caratterizzanti” almeno 60 CFA; base+caratterizzanti almeno 108 CFA; 10 CFA “a scelta dello studente”. Fino a 62 CFA per il resto: prova finale (suggeriti 5 CFA o più), ulteriori CFA ad insegnamenti di base e/o caratterizzanti, attività formative “integrative e affini”, attività formative “ulteriori”, lingua straniera (inglese, almeno un CFA, suggeriti tre o più; di solito sono 4).

ISIA. Nella tipologia “di base” almeno 32 CFA; nella tipologia “caratterizzanti” almeno 64 CFA; base+caratterizzanti almeno 108 CFA; 9 CFA “a scelta dello studente”. Fino a 63 CFA per il resto: prova finale (suggeriti 5 CFA o più), ulteriori CFA ad insegnamenti di base e/o caratterizzanti, attività formative “integrative e affini”, attività formative “ulteriori”, lingua straniera (inglese, almeno un CFA, suggeriti tre o più).

AND. Nella tipologia “di base” almeno 40 CFA; nella tipologia “caratterizzanti” almeno 62 CFA; base+caratterizzanti almeno 108 CFA; 18 CFA “a scelta dello studente”. Fino a 54 CFA per il resto: prova finale (suggeriti 5 CFA o più), ulteriori CFA ad insegnamenti di base e/o caratterizzanti, attività formative “integrative e affini”, attività formative “ulteriori”, lingua straniera (inglese/francese, almeno un CFA, suggeriti tre o più).

ANAD. Nella tipologia “di base” almeno 32 CFA; nella tipologia “caratterizzanti” almeno 68 CFA; base+caratterizzanti almeno 108 CFA; 10 CFA “a scelta dello studente”. Fino a 62 CFA per il resto: prova finale (suggeriti 5 CFA o più,) ulteriori CFA ad insegnamenti di base e/o caratterizzanti, attività formative “integrative e affini”, attività formative “ulteriori”, lingua straniera (inglese, almeno un CFA, suggeriti tre o più).

Bienni (come proseguimento di un Triennio):

ISSM. Nella tipologia “di base” tra 12 e 18 CFA; nella tipologia “caratterizzanti” tra 54 e 60 CFA; base+caratterizzanti almeno 72 CFA; per gli “ulteriori CFA di base e/o caratterizzanti” fino a 12 CFA; 6 CFA o più [fino a 18] CFA “a scelta dello studente”; 9 CFA o più per la prova finale. Fino a 33 CFA per il resto: attività formative “integrative/affini”, attività formative “ulteriori”, lingua straniera comunitaria (almeno un CFA, suggeriti due o più).

Per “ulteriori attività formative di base e/o caratterizzanti”, previste dal DM 14/2018 per i corsi di diploma accademico di secondo livello, si devono intendere insegnamenti i cui CFA appartengono ai soli SAD definiti di base e/o caratterizzanti dai DD.MM. della scuola o del corso di studi.

ABA/AND/ANAD. Nella tipologia “di base” tra 12 e 18 CFA; nella tipologia “caratterizzanti” tra 54 e 60 CFA; base+caratterizzanti almeno 72 CFA; per gli “ulteriori CFA di base e/o caratterizzanti” almeno 24 CFA; 6 CFA o più [fino a 14] “a scelta dello studente”; 9 CFA o più per la prova finale. Fino a 9 CFA per il resto: attività formative “integrative/affini”, attività formative “ulteriori”, lingua straniera (inglese, inglese/francese per AND, almeno un CFA, suggeriti due o più).

ISIA. Nella tipologia “di base” fino a 18 CFA; nella tipologia “caratterizzanti” tra 54 e 72 CFA; base+caratterizzanti almeno 72 CFA; per gli “ulteriori CFA di base e/o caratterizzanti” fino a 24 CFA; 6 o più [fino a 18] CFA “a scelta dello studente”; 9 o più CFA per il tirocinio; 9 o più CFA per la prova finale. Fino a 24 CFA per il resto: attività formative “integrative/affini”, attività

formative “ulteriori”, lingua straniera (inglese, almeno un CFA, suggeriti due o più).

Per “ulteriori attività formative di base e/o caratterizzanti”, previste dal DM 14/2018 per i corsi di diploma accademico di secondo livello, si devono intendere insegnamenti i cui CFA appartengono ai SAD definiti di base e/o caratterizzanti tra i settori artistico-disciplinari previsti dai relativi decreti per ACCADEMIE e ISIA.

Bienni ISSM (nuova attivazione con denominazioni non corrispondenti a trienni precedenti, art. 2, comma 6 del DM 14/2018):

36 o più CFA di base+caratterizzanti del Triennio scelto come corso di riferimento; fino a 36 CFA in SAD di aree di attività formative coerenti con l'indirizzo del corso; base/caratterizzanti+aree formative di riferimento coerenti, almeno 72 CFA; per gli “ulteriori CFA di base e/o caratterizzanti” fino a 12 CFA; 6 o più CFA “a scelta dello studente”; 9 CFA o più per la prova finale. Fino a 33 CFA per il resto: attività formative “integrative/affini”, attività formative “ulteriori”, lingua straniera comunitaria (almeno un CFA, suggeriti due o più).

Un SAD definito da DM come “di base” o “caratterizzante”, e quindi tutti i propri insegnamenti afferenti, non dovrebbe essere inserito in tipologie di attività formativa diverse da quella già definita.

Per “ulteriori attività formative di base e/o caratterizzanti”, previste dal DM 14/2018 per i corsi di diploma accademico di secondo livello, si devono intendere insegnamenti i cui CFA appartengono ai soli SAD definiti di base e/o caratterizzanti dai DD.MM. della scuola o del corso di studi.

I SAD della tipologia di attività formative “integrative e affini”, la cui presenza nei piani di studio non è obbligatoria, hanno lo scopo di allargare le competenze previste dai corsi di base e caratterizzanti, esplorando ambiti collaterali ma connessi agli obiettivi generali del corso di studi (cfr. art. 9, comma 2, lettera c) del DPR 212/2005). È consigliabile che i CFA assegnati a questa tipologia di attività formative siano maggiori o uguali a quelli assegnati alla tipologia delle “ulteriori”.

I SAD della tipologia di attività formative “ulteriori”, la cui presenza nei piani di studio non è obbligatoria, aggiungono competenze non strettamente correlate agli obiettivi formativi di indirizzo del corso, ma utili per la professione o per la preparazione culturale dello studente (cfr. art. 9, comma 2, lettera b) del DPR 212/2005).

Bienni ACCADEMIE e ISIA

Un SAD definito dal DM come “di base” o “caratterizzante”, e quindi tutti i propri insegnamenti afferenti, non dovrebbe essere inserito in tipologie di attività formativa diverse da quella già definita.

Per “ulteriori attività formative di base e/o caratterizzanti”, previste dal DM 14/2018 per i corsi di diploma accademico di secondo livello, si devono intendere insegnamenti i cui CFA appartengono ai SAD definiti di base e/o caratterizzanti tra i settori artistico-disciplinari previsti dai relativi decreti per ACCADEMIE e ISIA.

I SAD della tipologia di attività formative “integrative e affini”, la cui presenza nei piani di studio non è obbligatoria, hanno lo scopo di allargare le competenze previste dai corsi di base e caratterizzanti, esplorando ambiti collaterali ma connessi agli obiettivi generali del corso di studi (cfr. art. 9, comma 2, lettera c) del DPR 212/2005). È consigliabile che i CFA assegnati a questa tipologia di attività formative siano maggiori o uguali a quelli assegnati alla tipologia delle “ulteriori”.

I SAD della tipologia di attività formative “ulteriori”, la cui presenza nei piani di studio non è obbligatoria, aggiungono competenze non strettamente correlate agli obiettivi formativi di

indirizzo del corso, ma utili per la professione o per la preparazione culturale dello studente (cfr. art. 9, comma 2, lettera b) del DPR 212/2005).

9) Indirizzi dei corsi di studio.

Ogni corso di studi può essere articolato in uno o più indirizzi, particolarmente nei corsi di secondo livello, utili a caratterizzare gli obiettivi formativi del corso anche in relazione agli sbocchi professionali previsti. L'indirizzo non costituisce un nuovo corso di studi autonomo, ma piuttosto una sua "variante".

Il curriculum del corso di studio con indirizzo deve garantire il raggiungimento degli obiettivi fondamentali previsti dal corso di studio di cui costituisce una variante e che attribuisce la denominazione principale al titolo di studio rilasciato. Allo stesso tempo il piano di studi con indirizzo deve distinguersi da quello originario di una quota di crediti formativi sufficienti per potersi differenziare e caratterizzare.

Le ragioni che inducono a istituire più indirizzi all'interno dello stesso corso di diploma accademico devono risultare in maniera chiara e convincente dalle declaratorie e dagli obiettivi formativi degli stessi, fermo restando l'opportunità di mantenere una quota complessiva di attività formative di base e caratterizzanti¹² in comune pari almeno a 2/3 del totale dei relativi crediti.

Per caratterizzare l'indirizzo, e quindi differenziarlo, si potranno individuare CFA in SAD delle tipologie "di base" e "caratterizzanti" non presenti nel curriculum del corso originario, in differenti insegnamenti di SAD "di base" e "caratterizzanti" comuni, in ulteriori specifiche diverse di insegnamenti di SAD "di base" e "caratterizzanti" comuni, scegliendo differenti SAD e insegnamenti appartenenti alle tipologie "integrative e affini" con attività formative consone all'indirizzo.

Le istituzioni dovranno evitare di creare indirizzi con obiettivi formativi e/o sbocchi professionali caratteristici di altri e diversi corsi di studio già presenti nell'offerta formativa dell'istituto o non presenti ma previsti dall'ordinamento nazionale, valutando la possibilità di attivare, nel secondo caso, il corso di studi più appropriato. Ogni corso di studio di I e II livello degli ISSM deve garantire in ogni caso le competenze specifiche dello strumento che dà il titolo al diploma, anche nel caso in cui si prevedano diversi indirizzi. Per percorsi su strumenti "affini" o non ancora previsti dalla normativa vigente, le istituzioni potrebbero valutare l'istituzione di diplomi accademici di perfezionamento o master. Ogni piano di studi dell'ordinamento può sempre contenere insegnamenti formativi di altri ordinamenti didattici senza per questo essere impostato come indirizzo.

La valutazione di un indirizzo (nuovo o modifica) coinvolge sempre anche la valutazione del corso da cui deriva.

10) Corsi di studio della stessa scuola.

Esclusivamente per i corsi di secondo livello il DM 14/2018, art. 1, comma 2, stabilisce che: «Non possono essere istituiti due diversi corsi di diploma accademico di secondo livello afferenti alla medesima scuola qualora le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 40 crediti individuati tra le attività formative caratterizzanti», da calcolarsi a livello di SAD e non degli insegnamenti.

¹² Per i Conservatori tra i corsi caratterizzanti deve essere sempre presente una quota di ore di lezione ADEGUATA nello strumento che dà titolo al corso.

11) Ore di lezione.

Ogni istituto assegna le ore di lezione e i CFA che ritiene più opportuni agli insegnamenti. Andrà fatta attenzione che tale scelta risulti coerente con il “peso”, l’incidenza formativa degli insegnamenti stessi rispetto agli obiettivi generali del corso di studio e/o dell’indirizzo in cui sono inseriti.

12) Insegnamenti necessari.

Per ogni SAD, generalmente, i DD.MM. assegnano una molteplicità di insegnamenti. Gli istituti possono liberamente assegnare ai curricula formativi uno o più insegnamenti, ma per taluni SAD l’assenza di specifici insegnamenti può risultare deficitaria rispetto agli obiettivi specifici del corso di studi. Ogni istituto avrà cura di inserire sempre una scelta adeguata di insegnamenti e di garantire competenze disciplinari coerenti con gli obiettivi generali del corso di studi.

13) Valutazione e numero degli esami.

La valutazione finale di ogni attività formativa può avvenire tramite un esame di profitto o con giudizio di idoneità. Il DM 14/2018 limita a 14 gli esami (esclusa la prova finale) che possono essere previsti nei corsi di studio di secondo livello. Il CNAM suggerisce di non far eccedere il numero delle idoneità rispetto a quello degli esami, per non incidere negativamente sul calcolo della media finale.

14) Numero di insegnamenti.

Ogni istituto valuti se il numero totale degli insegnamenti assegnato ad ogni curriculum di studi permette l’efficace raggiungimento degli obiettivi formativi dichiarati, in ordine all’acquisizione di conoscenze anche in aree disciplinari collaterali, o per evitare un’eccessiva frammentazione del sapere.

15) Scelta tra SAD obbligatori.

Nei corsi di studio triennali che offrono la possibilità di scelta dei SAD tra quelli specificati dai DD.MM. di riferimento per le tipologie di attività formative di base e caratterizzanti (ambito ABA e ISIA), ci possono essere SAD che non possono essere omessi nel curriculum senza indebolire drasticamente gli obiettivi formativi previsti del corso: ogni istituto abbia cura di non omettere i SAD direttamente correlati agli obiettivi formativi dichiarati del corso di studio e preveda la presenza di un congruo numero (sempre rispetto agli obiettivi generali) di SAD di base e caratterizzanti.

16) Corretto inserimento in piattaforma dei dati.

La piattaforma CINECA, per certe scelte operate dagli istituti, è predisposta per limitare gli inserimenti in base a quanto previsto dalla normativa; segnala inoltre errori rispetto alle prescrizioni di legge ed eventuali difformità dalle indicazioni del CNAM illustrate in questa guida. Si invitano gli istituti a fare massima attenzione al corretto inserimento dei dati che, anche se accettati dalla piattaforma, possono non corrispondere a quanto desiderato.

17) Valore del credito formativo accademico.

Il DPR 212/2005, art. 6, comma 1, definisce che il valore in ore del credito formativo è pari a 1/25. A questo valore tutte le istituzioni si devono attenere, salvo variazione del 20% disposta dal Ministro dell'Università e della Ricerca a valere sui corsi di studio delle singole scuole.

18) Denominazione del corso di studi.

La denominazione del corso di studi, negli ambiti AFAM dove l'istituto tradizionalmente può attribuirlo autonomamente, deve poter delineare con chiarezza l'ambito formativo previsto e non creare ambiguità con altre simili denominazioni esistenti nell'offerta formativa dell'istituto.

Poiché tale rubrica del corso di studi fornirà il titolo al diploma accademico rilasciato è bene qui ricordare la differenza tra “nuovo corso di studi”, dotato di una propria nomenclatura e quindi di una sua “autonomia” negli obiettivi formativi generali rispetto agli altri corsi di studio della stessa scuola, e “indirizzo di corso di studio” (si veda il paragrafo dedicato), che costituisce una “variante” formativa rispetto agli obiettivi generali definiti del corso di studio da cui “deriva”.

19) Gruppi opzionali di insegnamenti.

I curricoli formativi possono fare uso di gruppi di insegnamenti “opzionali”,¹³ cioè insiemi di insegnamenti proposti dagli istituti entro i quali lo studente può operare una scelta all'interno di regole definite dall'istituto stesso (optando per uno su due, uno su tre, due su tre, all'interno del gruppo). Tutti gli insegnamenti devono appartenere alla medesima tipologia di attività formativa (in genere “integrative e affini”), avere lo stesso numero di crediti formativi e la medesima tipologia di verifica. Per una migliore realizzazione del gruppo opzionale gli insegnamenti dovrebbero far parte della stessa area disciplinare.

Trattandosi di SAD i cui CFA appartengono alla quota che i DD.MM. assegnano di competenza agli istituti, il CNAM segnala l'esigenza di farne un uso controllato e misurato¹⁴ in quanto questa metodica può rendere meno comprensibili gli obiettivi formativi generali del corso di studi che invece devono essere sempre presentati in maniera chiara, leggibile e valutabile.

20) Ripartizione dei CFA negli anni e totale dei crediti.

I curricoli formativi prevedono di norma un'equa ripartizione dei CFA per ogni anno di corso (60 CFA l'anno). Per fare ciò ogni istituto può valutare di utilizzare eventualmente i CFA a scelta degli studenti per bilanciare i crediti.¹⁵

Ogni piano di studi dell'ordinamento deve prevedere complessivamente 180 CFA per i corsi di

¹³ Non previsti dalla normativa, ma resi possibili dalla piattaforma CINECA e usati da molte istituzioni.

¹⁴ Gli istituti possono considerare, in alternativa, lo strumento dell'indirizzo per diversificare la propria offerta formativa. Gli studenti possono inoltre caratterizzare il loro personale piano di studi individuando le attività formative e gli insegnamenti preferiti resi disponibili usando i CFA a loro scelta.

¹⁵ Si raccomanda di limitare a poche unità di crediti eventuali differenze tra anni di corso.

diploma accademico di primo livello e 120 per quello di secondo livello. Tuttavia, i piani di studio individuali (per ogni singolo studente) possono, in base alla normativa interna dell'istituto, superare tale quota. Gli eventuali CFA aggiuntivi saranno gestiti internamente dalle istituzioni e concorrono alla definizione del Diploma Supplement.

21) Attività formative diverse dagli insegnamenti.

Non tutte le attività formative che concorrono all'attribuzione di CFA sono rappresentate da corsi di insegnamento. Tirocini, attività artistica, partecipazione a seminari, convegni, masterclass, ecc. possono dare luogo ad acquisizione di crediti formativi.¹⁶

L'ordinamento può prevedere una quota fissa di crediti per queste attività, da inserire nella tipologia delle attività "ulteriori". Le stesse attività possono essere computate anche nei crediti a scelta dello studente.¹⁷

22) Metodologia della "ricerca" negli ordinamenti di I e di II livello.

La ricerca è una delle componenti essenziali e qualificanti dell'alta formazione. Come tale però non dà adito all'attribuzione di crediti formativi negli ordinamenti dei corsi accademici di primo e di secondo livello se non con l'inserimento nel curriculum di SAD che hanno come oggetto lo studio della metodologia della ricerca.¹⁸

23) Crediti formativi acquisiti con attività formative svolte in altre istituzioni.

Tramite apposite convenzioni è possibile prevedere nei curricoli attività formative svolte in altre istituzioni statali o enti accreditati dal MUR, anche in SAD o SSD non previsti dalla normativa di riferimento dell'ambito AFAM cui appartiene l'ente. I crediti formativi devono essere inseriti nella tipologia di attività formative "Ulteriori" o "Attività a scelta dello studente", non superare la soglia tradizionalmente assegnata a questa tipologia ed essere di quantità coerente con gli obiettivi formativi del corso di studi.

24) Ambito dei corsi di studio AFAM.

Ogni istituzione statale o legalmente riconosciuta appartiene a un ambito AFAM unico e definito (ISSM, ABA, ISIA, AND, ANAD). L'offerta formativa fa quindi riferimento attualmente alla normativa dello specifico ambito. Nei casi di proposte a confine tra due o più ambiti il CNAM consiglia di elaborare piani di studio congiunti tra diverse istituzioni statali, legalmente riconosciute o non statali accreditate (ex art. 11).¹⁹

¹⁶ Si consideri che le attività che non prevedono studio individuale vanno normalmente computate al 100% (un CFA = 25 ore di frequenza).

¹⁷ Questa seconda opzione permette maggiore elasticità perché non soggetta ad approvazione CNAM e MUR.

¹⁸ p.e. CODM/04 "Metodologia della ricerca storico-musicale", CODD/06 "Metodologia d'indagine storico-musicale", CODM/01 "Strumenti e metodi della ricerca bibliografica".

¹⁹ A riguardo si ricorda l'art. 2, comma 1 del DM 14/2018 che prevede la possibilità di attivazione di corsi di secondo livello in concorso di più scuole appartenenti alla stessa istituzione, o più istituzioni nazionali o internazionali di pari livello.

25) DM 14 art. 2 comma 6 (ISSM).

I nuovi corsi di studio biennali creati in base al disposto dell'art. 2, comma 6 del DM 14/2018 (senza un triennio di riferimento), possono assumere una denominazione decisa dal Conservatorio. Si fa riferimento a quanto già esposto riguardo alle rubriche dei corsi di studio. Oltre alle disposizioni previste dal DM 14/2018 si applicano tutti i criteri contenuti in queste linee guida.

26) Attività formative di tirocinio.

La presenza di curricoli molto differenziati tra loro all'interno di uno stesso corso di studio, con carattere rispettivamente professionalizzante o non professionalizzante, comporta la necessità di attribuire alle eventuali attività di tirocinio (con un numero di ore pari al 100% del valore dei crediti) un limite massimo di crediti coerente con gli obiettivi professionalizzanti e il livello dei corsi e compatibile con il quadro generale delle attività formative. Laddove il tirocinio non sia previsto dai DD.MM. di istituzione dei corsi di studio, le istituzioni possono inserirlo come attività di tipologia "ulteriore" (cfr. DPR 212/2005, art. 9, comma 2, lettera b).

27) Musicoterapia.

Con DM del 6 dicembre 2021, n. 2905 il MUR ha istituito il diploma di secondo livello in Musicoterapia (DCSL72), che prevede nell'ordinamento nuovi SAD e SSD appartenenti all'ambito universitario.²⁰ Questo diploma accademico di secondo livello contiene indicazioni e regole diverse e aggiuntive rispetto a quelle previste dagli ordinamenti ex DM 14/2018. Per tutto ciò che non è indicato nel DM 2905/2021, valgono i suggerimenti e i criteri finora esposti.

28) Restauro.

Il D.I. 302/2010 ha istituito il corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale abilitante alla professione di "restauratore di beni culturali" DASLQ01, facendo seguito al D.I. 87/2009. Il corso di diploma accademico indicato all'art. 2 del decreto è definito in sei distinti percorsi formativi, con specifici obiettivi professionalizzanti individuati.

Il D.M. 81/2011 ha definito gli ordinamenti curriculari dei profili formativi professionalizzanti del corso di diploma accademico di durata quinquennale in restauro, abilitante alla professione di "Restauratore di beni culturali". Ad oggi i predetti ordinamenti curriculari si riferiscono ai sottoindicati percorsi formativi professionalizzanti (4 su 6):

- PFP 1: Materiali lapidei e derivati. Superfici decorate dell'architettura;
- PFP 2: Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno. Arredi e strutture lignee. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti;
- PFP 4: Materiali e manufatti ceramici, vetri, organici. Materiali e manufatti in metallo e leghe;
- PFP 5: Materiale librario e archivistico. Manufatti cartacei e pergamenacei. Materiale fotografico, cinematografico e digitale.

²⁰ Per questo motivo è prevista la presenza di una convenzione con un istituto universitario che possa fornire al Conservatorio questi specifici insegnamenti. beni e le attività culturali per l'acquisizione del parere di conformità che sarà rilasciato dalla Commissione prevista dall'art. 5 del medesimo decreto n. 87/2009.

Si tratta di curricula definiti in dettaglio per ogni profilo. Le discipline a scelta dell'istituzione sono vincolate all'individuazione di 10 CFA tra le discipline di restauro e 6 CFA tra le discipline dell'area 6 – processi comunicativi. Deve essere specificato che le attività di stage devono essere svolte in cantieri di restauro e con specifico riferimento al profilo formativo professionalizzante. L'attivazione dei percorsi formativi è autorizzata con decreto del Ministro, previa verifica dei requisiti indicati agli artt. 2 e 3 del già citato D.I. n. 87 del 26 maggio 2009.

A tal fine la proposta presentata dalle Accademie di Belle Arti, previa acquisizione del parere del CNAM in ordine al rispetto degli ordinamenti curriculari previsti dal D.M. 81/2011, è trasmessa al Ministero per i Beni e le Attività Culturali per l'acquisizione del parere di conformità che sarà rilasciato dalla Commissione prevista dall'art. 5 del medesimo decreto n. 87/2009.

*Documento approvato dal Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale
nell'adunanza del 17/12/2025*